

2210  
N. 4061/16 REG.PROV.COLL.  
N. 04061/2016 REG.RIC.




R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4061 del 2016, proposto dai Sig.ri Eugenio Casalino e Gianluca Corrado, in qualità di delegati alla lista "MOVIMENTOCINQUESTELLE.IT", rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Carullo e Ilaria Battistini, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del C.d.S. in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

*contro*

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, la Commissione Elettorale Circondariale di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, l'U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;

il Dott. Giuseppe Sala, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Cerami, Lucia De Cesaris, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Maria Stefania Masini in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 24;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III, n. 941 del 17 maggio 2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Milano, del Ministero dell'Interno e del signor Giuseppe Sala;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 23 maggio 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati Antonio Carullo e Ilaria Battistini, nonché l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, n.r.g. 1068 del 2016, i Sig.ri Eugenio Casalino e Gianluca Corrado impugnavano il verbale n. 4 della Commissione elettorale Circondariale presso il Comune di Milano, reso nella seduta del 6.5.2016, ed il Verbale n. 5 della stessa Commissione, reso nella seduta del 7 maggio 2016, entrambi datati 11 maggio 2016, nella parte in cui hanno ammesso alle elezioni amministrative previste per il 5 giugno 2016 n. 4 liste aventi come candidato Sindaco del Comune di Milano il dott. Giuseppe Sala, il quale non sarebbe potuto essere ammesso alla

candidatura, trovandosi in una situazione di incompatibilità con la carica di Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 2) del D.lgs. 267/2000.


2. - Con un unico motivo di ricorso, essi deducevano la violazione e falsa applicazione del DPCM del 6 maggio 2013, pubblicato sulla GURI n. 123 del 28 maggio 2013, la violazione dell'art. 60 del D.lgs. n. 267/2000, l'illegittimità per eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione di fatti, in quanto il Dott. Giuseppe Sala sarebbe privo delle condizioni soggettive di eleggibilità, ricoprendo la carica di Commissario di Governo per Expo Milano 2015 e nonostante le dimissioni presentate in data 15 gennaio 2016, come da DPCM del 6 maggio 2013, che non sarebbe stato modificato, revocato o annullato, ed avendo compiuto atti riconducibili alla funzione anche successivamente alla presentazione delle dimissioni.

2.1. - I ricorrenti sollevavano, altresì, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 c.p.a. , in relazione agli artt. 3, 48 e 51 Cost., nella parte in cui non consente l'impugnazione immediata anche dei provvedimenti di ammissione, oltre che di quelli di esclusione, alla competizione elettorale.

3. - Si costituivano in giudizio le controparti intimato, eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

4. - Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. dichiarava inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

4.1 - Il T.a.r. riteneva, in via pregiudiziale, che il caso di specie, sotto un profilo astratto, riguarda "un'ipotesi di ineleggibilità e non di incandidabilità", come sarebbe palese dall'esame dell'art. 60 del D.lgs. 267/2000, norma invocata quale parametro di illegittimità



degli atti impugnati; invero ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 570/1960 la Commissione Elettorale Circondariale verifica la sussistenza di ipotesi di incandidabilità (cfr. in particolare la lett. c), ma non ha alcun potere in ordine alla verifica di ipotesi di ineleggibilità.

La questione prospettata, circa l'asserita ineleggibilità, potrà trovare tutela successivamente all'espletamento delle elezioni e a seguito della convalida degli eletti, davanti al giudice ordinario.

5. - Propongono appello i ricorrenti originari, deducendo l'erroneità della sentenza che peraltro ha sollevato d'ufficio una questione di inammissibilità del ricorso, non sollecitando il contraddittorio sul punto e fraintendendo la portata dell'impugnazione.


5.1. - Gli appellanti deducono l'ammissibilità del ricorso rivolto avverso l'illegittima ammissione alla competizione elettorale della candidatura del Dott. Sala, il quale non sarebbe eleggibile a Sindaco per la sua condizione personale di Commissario di Governo, tale da incidere sull'andamento della competizione elettorale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, T.U. 267/2000.

A loro avviso, il procedimento elettorale preparatorio deve servire proprio a verificare se sussistono cause di ineleggibilità per effetto di cause di incandidabilità.

Gli appellanti ripropongono, quindi, i motivi non esaminati dal primo giudice e la questione di legittimità costituzionale già argomentata in primo grado.

6. - Resistono all'appello le Amministrazioni intimete e il Dott. Sala, che chiedono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto.

7.- L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata, sia pure con diversa motivazione.




8. - Il ricorso di primo grado proposto avverso l'ammissione della candidatura del dott. Sala e delle liste collegate non è ammissibile.

8.1. - L'art. 129, comma 1, del codice del processo amministrativo delinea un rito speciale, particolarmente spedito, ai fini della impugnazione solo dei "*provvedimenti immediatamente lesivi*" del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione degli atti.

Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 possono essere impugnati solo alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, per espressa previsione dello stesso art. 129, comma 2, c.p.a..

La norma deve ritenersi di stretta interpretazione per la peculiare deroga alle regole ordinarie del processo (secondo le quali può essere impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento) e non può applicarsi, pertanto, estensivamente all'impugnazione di atti di ammissione di liste e candidature, atti che non possono considerarsi "*immediatamente lesivi*" dell'elettorato passivo.

8.2. - Una conferma di ordine sistematico a tale interpretazione si trae anche dalla rubrica dell'articolo 129 c.p.a., rimasta inalterata anche dopo la sostituzione del comma 1, disposta dall'art. 1, lett. s), d.lgs. 14.9.2012 n. 160 e, significativamente, anche dalla circostanza che il Capo II del Titolo VI, in cui è inserito l'art. 129, si intitola "*Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali etc.*".



Negli stessi termini, peraltro, si è già pronunciata la sentenza della Sez. V, n. 5069 del 2015 che, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, si attaglia al caso di specie.

8.3. - Quanto alla sollevata questione di illegittimità costituzionale, il Collegio non ritiene sussista il requisito della “*non manifesta infondatezza*” ai fini del deferimento della questione alla Corte Costituzionale.

Appare non irragionevole la scelta del legislatore di mantenere ferma la regola generale della impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, unitamente agli atti infraprocedimentali, e dunque della non immediata impugnabilità degli atti di ammissione delle liste in competizione.

Perqatro, non rileva in questa sede esaminare la connessa, ma diversa, questione se, a parte l'ambito della giurisdizione del giudice civile in ordine alla contestazione sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità, sia ravvisabile anche la giurisdizione del giudice amministrativo, qualora in sede di impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti si sollevi la questione concernente tale contestazione.

8.3.1 - Né vale, in senso contrario, l'argomentazione secondo cui la partecipazione del candidato, asseritamente non eleggibile, comprometterebbe irrimediabilmente l'esito della competizione elettorale, “consentendosi di distogliere l'elettorato dal numero legittimo di candidati”, senza approntare adeguata tutela nella fase preparatoria, come è stato prospettato nell'atto di appello.

Invero, l'annullamento successivo della proclamazione degli eletti della lista collegata al Sindaco per ipotesi non eleggibile – nella



propria sede giurisdizionale - avrebbe i medesimi effetti, in termini di giustizia, che un annullamento preventivo dell'atto di ammissione.

9. - In conclusione, l'appello va respinto, poiché risulta inammissibile il ricorso di primo grado.

10. - Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 4061 del 2016, lo rigetta, poiché risulta inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado r.n.g. 1068 del 2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere


Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il \_\_\_\_\_ 23 MAG 2016

IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*[Handwritten signature]*

CONSIGLIO DI STATO  
Sezione Terza

L'avvenuto deposito del presente provvedimento  
è immediatamente in

NUM. IN REG. ....  
P. V. AMM. ....  
Roma, 23 MAG 2016



Consiglio di Stato  
*[Handwritten signature]*